

Codice A1813A

D.D. 18 novembre 2015, n. 3422

D.P.G.R. n 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al Comune di Verrua Savoia (TO) per la realizzazione di interventi selvicolturali in territorio comunale nel comune di Verrua Savoia - Localita' Lama.

VISTO il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n. 4, articolo 14;

VISTO il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

VISTA l'istanza n° 26959 (prot. n° 52671/A1813A del 19/10/2015), inviata dal Comune di Verrua Savoia, Località Valentino, 1 – Verrua Savoia (TO), a firma del Sindaco Avv. Paola Moscoloni, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011;

VISTO il progetto di intervento allegato alla richiesta di autorizzazione a firma del tecnico forestale abilitato Dott. Paolo Camerano, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al numero 554;

CONSIDERATO che da un esame degli elaborati l'intervento nel Comune di Verrua Savoia – Località Lama (TO), foglio 43, particella 97, è un taglio di maturità in governo misto (castagneto e quercu-carpinetto) per una superficie lorda di 5,2 ettari;

CONSIDERATO che la superficie interessata dall'intervento non ricade all'interno di Aree protette, Siti della Rete Natura 2000 o Popolamenti da seme;

CONSIDERATO che, nel progetto allegato all'istanza, il Comune di Verrua Savoia chiede di derogare all'art 27 del Regolamento Forestale relativamente alla copertura da rilasciare a termine intervento;

VISTO il sopralluogo del 20/10/2015 con cui il funzionario incaricato dell'istruttoria, Dott.ssa Cristina Magnani, verifica le condizioni deperienti dello strato ceduo di castagno e ornello, tali da giustificare la richiesta di deroga avanzata dal soggetto richiedente;

CONSIDERATO pertanto, a seguito della conclusione degli opportuni accertamenti istruttori, di autorizzare l'intervento derogando all'art 27 così come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) del Regolamento Forestale;

VISTO il verbale istruttorio redatto in data 17/11/2015 dal Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto di intervento allegato, Dott.ssa Cristina Magnani;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale n. 8/R/2011 e in deroga a quanto previsto dall'art. 27 del Regolamento stesso, il richiedente Comune di Verrua Savoia, Località Valentino, 1 – Verrua Savoia (TO), rappresentato dal Sindaco Avv. Paola Moscoloni, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n° 26959, ricevuta in data 19/10/2015, e nel progetto allegato ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. del Comune di Verrua Savoia – Località Lama (TO), foglio 43, particella 97, per una superficie lorda pari a 5,2 ettari, nel rispetto della seguente prescrizione:

il rilascio a fine intervento di una copertura non inferiore al 30%, di cui almeno il 25% a carico dello strato a fustaia.

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati i dati dell'impresa individuata per l'esecuzione dell'intervento: tale impresa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPGR 8 febbraio 2010 n. 2/R, dovrà essere iscritta all'Albo delle Imprese forestali del Piemonte.

Entro sessanta giorni dalla conclusione degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs 33/2013.

Il Dirigente
Adriano Bellone